



Foglio d'istruzione spese di pendolare e soggiornante settimanale

emesso da:	Giusy Candeloro	il:	07.07.2014	
rilasciato da:	Willy Roth	il:	26.01.2022	
versione:	02	sostituisce versione:	01	05.03.2021

Scopo

Questa misura è volta a promuovere la mobilità geografica di assicurati che non trovano lavoro nella loro regione di domicilio e che, per evitare la disoccupazione, sono disposti ad accettare lavoro fuori di questa regione. Il sussidio è dovuto a bilanciare le perdite finanziarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) ma assolutamente non va inteso come ricompensa per avere accettato un posto di lavoro fuori dalla regione di domicilio.

Chi può beneficiare di queste prestazioni?

Persone assicurate che hanno diritto all'indennità di disoccupazione e che per abbreviare la disoccupazione, a cagione del lavoro esterno subiscono perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. Questa prestazione non è applicabile a studenti, che dopo aver terminato lo studio percepiscono l'indennità di disoccupazione e prima non hanno mai svolto un'attività lucrativa dipendente.

Presupposto base: fra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio ci deve essere una distanza di almeno 50 km.

Prestazioni

Il sussidio per le spese di pendolare copre parzialmente o totalmente le spese di viaggio provate nel territorio nazionale (mezzi pubblici di 2nda classe) degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.

Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un importo globale per l'alloggio (Fr. 300.– al mese) e per le spese supplementari di vitto (massimo Fr. 35.– al giorno) come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate nel territorio nazionale per un viaggio settimanale andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (mezzi pubblici di 2nda classe).

Durata delle prestazioni

I sussidi per le spese di pendolare / soggiornante settimanale possono essere versati entro i limiti del termine quadro (2 anni) per 6 mesi al massimo. Il termine di 6 mesi inizia a partire dal momento in cui il lavoratore assume un impiego fuori della sua regione di domicilio. Se un assicurato presenta la sua domanda soltanto dopo questa data, le prestazioni gli sono pagate soltanto da questo momento. In caso di presentazione tardiva della domanda occorre effettuare una riduzione proporzionale al ritardo.

Perdite finanziarie

I sussidi per le spese di pendolare / soggiornante settimanale possono essere versati soltanto nella misura in cui alla persona assicurata a cagione del lavoro esterno risultino perdite finanziarie rispetto alla sua precedente attività. La persona assicurata subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività

- a) il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti;
- e
- b) le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.

Inoltro della domanda

La persona assicurata deve consegnare all'Ufficio regionale di collocamento la domanda entro dieci giorni prima di assumere il nuovo posto di lavoro. Se la persona assicurata presenta la domanda tardivamente, senza motivo giustificabile, le prestazioni lei sono pagate soltanto da quel momento.

Esame e pagamento

L'ufficio responsabile (divisione provvedimenti preventivi) esamina ogni domanda e comunica la sua decisione alla persona assicurata e alla cassa di disoccupazione per iscritto. La persona assicurata inoltre deve trasmettere alla cassa di disoccupazione per ogni mese una copia del conteggio salariale. In base a questo conteggio le spese di pendolare / soggiornante settimanale vengono esaminate e in conformità di questo pagate. Le prestazioni non sono pagate se la persona assicurata non fa valere il suo diritto il più tardi 3 mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate.

Cumulazione con misure attive

La cumulazione delle spese di pendolare / soggiornante settimanale e altre misure attive è possibile solamente con gli assegni per il periodo d'introduzione.

Per ulteriori informazioni la preghiamo di rivolgersi al consulente del personale addetto oppure alla divisione provvedimenti preventivi, Ringstrasse 10, 7001 Coira, Tel. 081 257 30 92.